



Provincia di Parma

Corpo di Polizia Provinciale



Corso di formazione per Guardie Ecologiche:
Legislazione Venatoria Nazionale

Vediamo l'evoluzione delle norme nazionali

1. **Regio Decreto n. 1016 del 1939;**
2. **legge n. 968 del 1977**
3. **Legge n. 157 del 1992**



Regio Decreto 5 Giugno 1939, n. 1016

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

articolo 2

in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.



articolo 4

agli effetti della presente legge sono considerati **nocivi**:

- a) fra i mammiferi: **il lupo**, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
- b) fra gli uccelli: **le aquile**, i nibbi, l'astore, lo sparpiero e il gufo reale.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la martora, la donnola, **i rapaci diurni e notturni**, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le **averle** sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

è equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dallo abitato.



articolo 25

- La uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, tagliole, trappole e **bocconi avvelenati** anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.
- Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.



La prima legge per la tutela della Fauna Selvatica

legge n. 968 del 1977

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia



Art.1

Fauna selvatica

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.



Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge 11 febbraio 1992 n.157 (legge sulla caccia)

Art. 1 Fauna selvatica

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Art. 2.(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge **le specie di mammiferi e di uccelli** dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

Alcune delle specie particolarmente protette a Parma sono:

- **mammiferi:** omissis..... lupo (*Canis lupus*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), omissis
- **uccelli:** omissis.....tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*),tutte le specie di picchi (*Picidae*), omissis.....
- Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.



Art. 3. Divieto di uccellazione

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.



Si intende **uccellazione** quando vi è cattura in massa di specie con o senza la loro soppressione. Si considera cattura quando questa è rivolta a uno o pochi esemplari.

Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria

- 1 L'attività venatoria si svolge per una **concessione** che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge
- 2 Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

Art. 12. Esercizio dell'attività venatoria(continua)

3. E' considerato altresì **esercizio venatorio** il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è **vietato**, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

Esempio di **caso fortuito**: uccisione di una giovane di capriolo durante lo sfalcio di erba medica. Analogamente si ritiene che possa trattarsi di **uccisione per forza maggiore** nel caso di un automobilista che percorre ai 90 km orari una strada provinciale e che nel momento dell'attraversamento di una lepre non sterza bruscamente per non mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.



Si ravvisa **esercizio venatorio** (con mezzi vietati) anche l'utilizzo di una fionda o un bastone al fine di catturare un esemplare di fauna selvatica.

....(continua)

Art. 12.

Esercizio dell'attività venatoria

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il **diciottesimo anno di età** e sia munito della licenza di **porto di fucile per uso di caccia**, di **polizza assicurativa** per la responsabilità civile verso terzi
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un **apposito tesserino** rilasciato dalla regione di residenza.



Polizia Provinciale Parma



Legge 157/92



Regione Emilia-Romagna

Stagione Venatoria 2011 - 2012

Numero tesserino Codice Cacciatore Data rilascio
29/08/2011

Cognome

Nome

Comune nascita o Nazione
PARMENSE

Data nascita Codice fiscale
01/05/1937

Indirizzo residenza
VIA ... 37

Comune residenza CAP
PARMA 43100

Forma Caccia
C - INSIEME ALTRE ATTIVITA' VENATORIE

Tipo Fucile PIU' COLPI

Numero Licenza M

ATC 1-PR03



* 2 8 8 1 0 2 0 1 1 *

NORME GENERALI

GIORNATE

La settimana venatoria è compresa tra il lunedì e la domenica successiva - escludendo i giorni di martedì e venerdì - con giorni scelta o fissi a seconda dei calendari regionali.

Il cacciatore potendo esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi bianchi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento a numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino.

Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV = azienda faunistico-venatoria, ATV = azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').

PRELIEVI

In caso di abbattimento il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Per i prelievi di fauna selvatica **stanziale**, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto, mentre, qualora la caccia sia esercitata in azienda faunistico-venatoria (AFV), i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.

Per i prelievi di fauna selvatica **migratoria**, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati sul tesserino.

Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, devono essere utilizzate le sigle ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

- Le regioni,omissis....., sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale.
- 2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e puo' essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale

Art. 13.

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, *a ripetizione* e semiautomatico, **con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.**






Fucile a spillo



Fucile a spillo










I principi (solchi o righe) sono normalmente più d'uno e servono ad imprimere al proiettile una rotazione sul proprio asse, aumentandone in questo modo, grazie all'effetto giroscopico, la stabilità e diminuendo la possibilità di deviazioni dalla propria traiettoria.





2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.



3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli **utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.**

Art. 17.

Allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

Art. 18.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

- 1) Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito **abbattere** esemplari di fauna selvatica **appartenenti alle seguenti specie** e per i **periodi sottoindicati**:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: **quaglia** (*Coturnix coturnix*); **omissis.....lepre comune** (*Lepus europaeus*) **omissis.....**
- b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: **cesena** (*Turdus pilaris*); **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*); **fagiano** (*Phasianus colchicus*); **germano reale** (*Anas platyrhynchos*);

L'abbattimento di un esemplare di fauna selvatica al di fuori della data individuata dall'art. 18 è sanzionato con la norma più grave che punisce l'attività venatoria in periodo vietato, art. 30 c.1 lett. A) anziché con l'art. 30 c.1 lett. H) che sanziona l'uccisione di specie non consentite.

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: **cinghiale (Sus scrofa)**.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali **non può essere superiore a tre**. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni **di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso**.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì le regioni,..omissis..., possono, anche in deroga al comma 5,

regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Attenzione il n. di 3 giornate settimanali è stato portato a 5 nelle A.T.V. e su tutto il territorio limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati con L.R. 1/2008 (D.G.R.273/2012).

Art. 21.

(Divieti)

- 1. E' vietato a chiunque:
- ...omissis.....
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura,
- e) l'esercizio venatorio ..omissis.....; nelle zone comprese nel **raggio di cento metri** da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a **cinquanta metri** da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

Art. 27.

Vigilanza venatoria

- Comma 1 - La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
.....omissis.....
- comma 2 - **è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.**

Art. 28.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

- 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 **possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.**

L.157/92 art. 30

Sanzioni penali

- 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Divieti L.157/92 art.21 c.1 lett.c) **Sanzioni penale Art.30 c.1 lett.d**

E' vietato:

- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura,



- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 464€ a 1.549€ per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura,;omissis.....

Revoca licenza art. 32 c. lett.b.

Violazione L.157/92 art.21 c.1 lett.e)

Sanzione L.157/92 art.31
c.1 lett.e)

- **È vietato a chiunque:**
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di **cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro** e a distanza inferiore a **cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili**, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

- *e) sanzione amministrativa da 103€ a 619€ (206€) per chi esercita la caccia **in zone di divieto non diversamente sanzionate**; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 309€ a 1.548€;*

Legge Regionale 15 febbraio 1994 n.8

- *Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.*

	AZIENDE FAUNISTICHE
	CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE
	OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
	PARCO NAZIONALE
	PARCO REGIONALE
	RISERVA NATURALE
	AREA CONTIGUA
	VALICHI DI INTERESSE MIGRATORIO
	ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
	ZONE ADDESTRAMENTO CANI "A"
	ZONE ADDESTRAMENTO CANI "B"
	ZONE ADDESTRAMENTO CANI "C"

Regione Emilia Romagna - Provincia di Parma

**AZIENDA FAUNISTICO
VENATORIA**

**"CURATICO - SIGNATICO
CAVALCALUPO"**

DIVIETO DI CACCIA

AI NON AUTORIZZATI

AI SENSI DELLE NORME VIGENTI



Parchie Riserve
dell'Emilia-Romagna

Parco Regionale delle Valli
del Cedra e del Parma

AREA DI RISPETTO
DIVIETO
DI CACCIA

L.R. n. 8/1994 Art. 22 bis

L.R. n. 22/2009

GROTTOLI - SALA BAGANZA (PR) - TEL. 0521 835997



Parche e Riserve
dell'Emilia-Romagna

Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma

**ZONA SPECIALE DI CACCIA
IN AREA CONTIGUA**

**DIVIETO DI CACCIA
AI NON AUTORIZZATI**

L.R. n. 22/2009

L.R. n. 6/2005

GROTTOLI - SALA BAGANZA (PR) - TEL 0521 835997

Art. 29

Salvaguardia dei nidi


- Comma 2°

Chi raccoglie uova e piccoli nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre 24 ore al competente ufficio provinciale o **ad una guardia venatoria** o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

Art. 39

Doveri del cacciatore

- Comma 1. Il cacciatore ha il dovere:
- a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti.
- b) restituire il tesserino r.le di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzoomissis.....



REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI PARMA

A.T.C.

AMBITI TERRITORIALI CACCIA

PR 4

DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI

L.R. N°8 del 15/02/1994 e successive modifiche.

Art. 40

Divieti e facoltà negli A.T.C.

Comma1. Negli ATC. è vietato:

lett.a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la sua la legittimità del possesso:

b) cacciare senza iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione.

Art. 61

Sanzioni

Comma 1

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così' sanzionate:

Divieti l.r. 8/94 art.22 c.1

La Provincia....omissis
...può istituire **zone di rifugio** dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia.....omissis.....

Sanzioni l.r. 8/94 Art.61 c.1 lett.b)

- Caccia nelle zone di rifugio: da 464€ a 1.549€

pagamento in misura ridotta di cui L. 689/81: 1/3 del massimo pari a 516,333 € anzichè doppio del minimo 928€

Divieti L.157/92 art.21 c.1 lett.f)

- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, **in direzione** di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,.....omissis

Sanzioni l.r. 8/94 Art.61 c.1 lett.tt)

- *tt) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, **in direzione** di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,.....omissis.....*
 - *Da 103 € a 619€ (206€).*
- n.b. Applicazione comma 4°*

precetto L.157/92 art.
12 c.12 e l.r.8/94 art.48 c.1

sanzione l.r. 8/94 art. 61 c.2

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza.

- Sanzione amministrativa da 25,00€ a 154,00€
oblazione : 50,00€
per le violazioni della presente legge non espressamente sanzionate.

n.b. nessuna sanzione
accessoria

Art. 44 bis

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

comma 7.

E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, ..omissis...di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ATC e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.

Art.61

- Comma 3°

Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistica-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51,00€ a 309,00€ oblazione:(102,00€)

Art.61

Comma 5.

Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.

In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

*REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2008,
n. 1*

- **"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA"**

Art. 2

Figure tecniche

- 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:
- c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi
- e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;

Art. 17 comma 6 + allegato tecnico

- Caccia al cinghiale in battuta o braccata con armi a canna rigata di cal. Inferiore a 6,5 mm o caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza inferiore a 40 mm

Art. 17 comma 6 + allegato tecnico

- Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza i partecipanti alla battuta o alla braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della Strada.
 - **CE EN 471**

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

COMMISSARIO
DANIELE GHILLANI



Provincia di Parma

Corpo di Polizia Provinciale



Corso di formazione per Guardie Giurate Volontarie
Venatorie:

Legislazione Venatoria Nazionale e Regionale

Il Sig. Paolo ROSSI nato a Parma il 1° gennaio 1954, ivi residente in via Roma n.2, identificato a mezzo di porto d'armi uso caccia n.12345°, rilasciata dalla Questura di Parma il 30 agosto 1992, il giorno 30 ottobre 1995, alle ore 12,00, in località Collecchiello . ATC PR8, comune di Colecchio, ha effettuato la seguente ipotesi di violazione:

“ ESERCITAVA LA CACCIA A 10 METRI DA UNA ABITAZIONE (MISURAZIONE EFFETTUATA CON TAVELLA METRICA.”

INTESTAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE E
AZIENDA FAUNISTICA
VENATORIA

Verbale n°.

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Data e località	L'anno 2006 addi ...??.. del mese di ottobre alle ore ??.... presso sede dell'A.zienda faunistico venatoria.....??.....in comune di??..... (PR). il sottoscritto Anghinetti Maurizio, Guardia giurata venatoria volontaria della.....da' atto che:
Trasgressore	Il Sig.??..... nato a??..... il/../..... e residente a ...??.... via ...??.... n...., Identificato mediante: conoscenza personale
Resp. in solido	Il/la Sig.....C.S.....nato acs.....il residente in..... via/p.zza.....n..... Identificato mediante: documento tipon.....rilasciato da
Violazione	Ha violato la norma di cui all'art. 16 com.1 lett.a) della L.157/92: perché: Il sopracitato Sig.??....., il giorno/../..... alle ore in loc..... in comune di....., ha esercitato la caccia all'interno A.F.V.senza essere in possesso dell'autorizzazione del titolare abbattendo con un colpo di fucile un cinghiale. Il fatto è sanzionato dall'art. 31 comma 1 lettera d) della L.157/92 che prevede la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 929,00.

Il medesimo era in possesso di fucile.....??.....
a richiesta ha esibito altri documenti di caccia regolari.
Il trasgressore viene contestualmente informato che: in base all'art.16, comma 1° della Legge 24.11.1981, n.689 è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 308,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione a favore di Amministrazione Provinciale di Parma. Pagamento che potrà avvenire direttamente presso il Comando di Polizia Provinciale, esibendo copia del presente verbale o a mezzo di c.c.p. n 125435 che si allega. È opportuno, onde evitare il provvedimento ingiuntivo, che copia dell'avvenuta oblazione sia esibita al Comando procedente (art. 17, L.689/81).

Dichiarazioni	Il trasgressore ha spontaneamente dichiarato:??..... La violazione: momentaneamente sprovvisto della necessaria modulistica. Dalla violazione deriva la sanzione accessoria: nessuna..... Il trasgressore è altresì informato che, ai sensi dell'art.18, comma 1° della L. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, ha facoltà di far pervenire a Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Parma scritti difensivi e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui in premessa.
---------------	---

Il trasgressore L'obbligato in solido I verbalizzanti

bozza verbale g.u.v.

Art. 31.

Sanzioni amministrative

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
 - e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

Art. 30.

Sanzioni penali

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi Nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie Giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.